



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323.516881 - Fax 0323.581832

Cod.Fisc. PTR GTN 62D25 F848T P. IVA 01302980030

CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Con D. Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 202 del 31.8.2005), in vigore dal 15 settembre 2005, è stato approvato il nuovo Codice della nautica da diporto, del quale si evidenziano le seguenti disposizioni:

- Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro (art. 1, comma 2).

- Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri (art. 1, comma 3).

- Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto (dette "unità da diporto") si distinguono in navi (unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri), imbarcazioni (unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri) e natanti da diporto (queste ultime costituite dalle unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri) (art. 3).

- Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 15). I natanti da diporto sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, e della licenza di navigazione di cui all'articolo 23; peraltro, i natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico (art. 27).

- Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto (art. 16).

- Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione (art. 17, comma 1). La disposizione deve essere coordinata con le previsioni contenute negli artt. 249, 250 e 252 del codice civile. Di conseguenza:

a) - gli atti relativi alle navi da diporto devono essere effettuati per iscritto a pena di nullità, e per la trascrizione è richiesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;

b) - relativamente alle imbarcazioni da diporto, è sufficiente ai fini della trascrizione una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata;

c) - relativamente ai natanti da diporto, non è necessario l'intervento notarile ove gli stessi non siano iscritti negli appositi registri; nel caso in cui sia stata richiesta l'iscrizione a norma dell'art. 27, si applica il regime delle imbarcazioni da diporto sopra descritto sub b).

- La licenza di navigazione, che è uno dei documenti di navigazione (art. 22) indica il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell'unità se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa (art. 23).

- Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia (art. 18).

- Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto il proprietario deve presentare all'autorità competente, tra l'altro, il titolo di proprietà (art. 19).

- Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare, nei casi previsti dall'art. 21, domanda all'ufficio di iscrizione dell'unità.

- L'art. 40 disciplina la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto.

- I contratti di locazione, sublocazione e relative cessioni, ed il contratto di noleggio di unità da diporto richiedono la forma scritta a pena di nullità (artt. 42 e 47).

- I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne (art. 62, comma 1).

- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, deve adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice un decreto ministeriale al fine di approvare il relativo documento di attuazione (art. 65). A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emanando regolamento, è abrogata la legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto. Sono inoltre abrogate, con decorrenza dal 15 settembre 2005, diverse disposizioni del codice della navigazione e dei regolamenti per la navigazione interna e marittima (art. 66).